



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Allegato 2): APPALTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - 2019-2020**

Art. 1 - Oggetto del capitolato

1. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'appalto del servizio di trasporto dei disabili residenti nel territorio comunale che frequentano la scuola statale primaria presso il Centro di Riabilitazione "La Nostra Famiglia" di Ostuni.
2. Il servizio di trasporto disabili è assicurato dal Comune che vi provvede con proprio veicolo, tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà decorrenza dal 02/09/2019 e scadenza al 31/07/2020.
2. Il calendario di attivazione del servizio di trasporto disabili, compresa la sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, ecc., verrà stabilito dal Comune e può essere insindacabilmente variato dal medesimo senza l'obbligo di riconoscere alcun compenso all'Appaltatore.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni vigenti al momento della scadenza dell'appalto.

Art. 3 – Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta €. 27.030,00 oltre IVA.
2. L'importo posto a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni costo relativo al personale, materiale, attrezzatura e ogni altra voce di costo dell'impresa.
3. Il prezzo di aggiudicazione risultante dall'offerta prodotta in sede di gara dall'Appaltatore è impegnativo e vincolante per tutta la durata dell'appalto.
4. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base alle proprie stime e valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile. L'appaltatore, dunque, non potrà in alcun modo pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumenti di costi, danni o altre sfavorevoli circostanze che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.
5. La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
6. L'importo posto a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni costo relativo al personale, materiale, attrezzatura e ogni altra voce di costo dell'impresa.
7. Il prezzo di aggiudicazione risultante dall'offerta prodotta in sede di gara dall'Appaltatore è impegnativo e vincolante per tutta la durata dell'appalto.
8. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base alle proprie stime e valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile. L'appaltatore, dunque, non potrà in alcun modo pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumenti di costi, danni o altre sfavorevoli circostanze che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.

Art. 4 – Carattere del servizio

1. Il servizio oggetto del seguente appalto è da considerare ad ogni effetto "servizio pubblico" ed ai sensi dell'art. 1 Legge 146 del 12/06/1990 ("Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni) e,

come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

2. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi senza alcuna formalità all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'impresa appaltatrice e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dell'eventuale risarcimento dei danni, così come previsto dall'art. 23 del presente capitolato.

3. Il servizio trasporto scolastico potrà subire interruzioni solo in caso di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.), e non darà luogo a responsabilità alcuna per il Comune e per l'impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune per concordare eventuali soluzioni alternative.

Art. 5 – Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nel trasporto degli alunni dalle loro abitazioni al Centro di Riabilitazione "La Nostra Famiglia" di Ostuni frequentati e viceversa. Il servizio dovrà essere reso sulla base dei percorsi, orari e modalità predisposti dal Comune e riportati nel piano organizzativo del servizio che verrà consegnato all'impresa appaltatrice prima dell'avvio del servizio.

2. Il piano organizzativo del servizio potrà essere modificato dal Comune in corso dell'appalto per esigenze di carattere organizzativo o per una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti, senza che ciò comporti variazioni al corrispettivo contrattuale.

3. I percorsi, le fermate e gli orari verranno comunicati agli utenti da parte dell'Ufficio Servizi Sociali a cui compete ogni altro rapporto con l'utenza (comunicazioni, gestione reclami, rapporti con il Centro di Riabilitazione).

4. Il numero degli utenti del servizio è pari alla capacità dei posti a sedere dell'automezzo impiegato nel servizio (massimo 7 utenti).

5. Il servizio dovrà essere espletato mediante l'impiego n. 1 mezzo di proprietà comunale della capienza massima di n. 9 posti, su due percorsi diversificati di andata e ritorno, in orario compreso tra le 7.30 e le 9.15 all'andata, e dalle 15.00 alle 16.45 al ritorno, dal lunedì al venerdì.

La percorrenza giornaliera del mezzo è pari a 100 Km circa.

6. Il calendario di attivazione del servizio, compresa la sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, estiva ecc. verrà stabilito dal Comune in accordo con il suddetto Centro di Riabilitazione e può essere insindacabilmente variato dal medesimo senza alcun obbligo di riconoscere alcun compenso all'impresa appaltatrice.

7. Il servizio dovrà essere effettuato in tutti i giorni di funzionamento del Centro di Riabilitazione tenendo conto degli eventuali adeguamenti e modifiche che possono essere disposte dallo stesso.

8. Il servizio dovrà espletarsi nel rispetto degli orari del Centro di Riabilitazione, facendo in modo che gli utenti raggiungano il Centro prima dell'orario di apertura.

9. E' fatto divieto al conducente del mezzo adibito al servizio disabili di deviare dai percorsi definiti o effettuare fermate non previste nel Piano organizzativo elaborato dal Comune. E' vietato altresì far salire persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di eventuali soggetti autorizzati dell'Amministrazione comunale di sorveglianza o controllo.

10. Gli utenti nel percorso di andata dovranno essere prelevati presso la propria abitazione e accompagnati esclusivamente presso il suddetto Centro di Riabilitazione mentre 2 utenti saranno prelevati dalla struttura "OASI" sita in Belvedere, Carovigno e accompagnati esclusivamente presso il suddetto Centro di Riabilitazione; viceversa nel percorso di ritorno degli utenti prelevati dalla sede del Centro i primi saranno accompagnati esclusivamente presso la propria abitazione e gli altri 2 presso la predetta struttura "OASI", ubicata in Belvedere, Carovigno. Il conducente e l'accompagnatore/trice dovranno verificare che tutti gli iscritti al servizio vengano accompagnati all'arrivo presso il suddetto Centro di

Riabilitazione e siano presenti sui mezzi al momento del ritorno alle rispettive abitazioni e/o alla predetta struttura.

11. I conducenti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni nei mezzi e sulla loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

12. I conducenti rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personali dei minori trasportati durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio salita e discesa dai mezzi.

13. Al fine di elevare il livello qualitativo ed il livello di sicurezza del servizio il Comune si farà carico di fornire un accompagnatore/ricce con la funzione di coadiuvare il conducente nell'attività di vigilanza degli utenti del servizio. L'accompagnatore/ricce dei disabili sul mezzo potrà essere persona beneficiaria del contributo RED, REI o reddito di cittadinanza o che usufruisce di varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego eventualmente previste.

Art. 6 – Richiesta prestazioni straordinarie

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni di carattere straordinario non comprese nell'oggetto dell'appalto (es. trasporto alunni in occasioni di manifestazioni ed eventi, trasporto mezzi per interventi di manutenzione straordinaria presso officine al di fuori del territorio comunale, ecc.).

2. Il compenso per dette prestazioni sarà di volta in volta concordato sulla base di specifico preventivo di spesa, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.

Art. 7 – Automezzo da impiegare nel servizio

1. Per lo svolgimento del servizio il Comune concederà all'impresa appaltatrice, in comodato d'uso gratuito, il seguente mezzo di proprietà comunale:

- Fiat Ducato 250 CMMRC HY9MR, alimentazione gasolio, cilindrata cc 2287, potenza kw 96, cambio manuale, immatricolato il 04/02/2015, capienza 9 posti.

2. Le spese riconducibili alla gestione ordinaria degli automezzi (carburante, manutenzione, ordinaria, lavaggio ecc.) saranno interamente a carico dell'impresa appaltatrice.

3. Saranno al carico del Comune le spese inerenti alla manutenzione straordinaria degli automezzi, nonché gli oneri relativi alla tassa di circolazione ed alla assicurazione R.C.A.

4. In caso di indisponibilità dell'automezzo concesso in comodato dal Comune a causa di guasti meccanici, sinistri o altre cause di forza maggiore, l'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione, senza alcun aggravio di spesa, il veicolo sostitutivo avente caratteristiche tecniche analoghe, allo scopo di garantire la continuità e la regolarità del servizio.

5. Il veicolo sostitutivo utilizzato dovrà possedere i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti.

6. L'automezzo impiegato per il servizio di cui al presente appalto dovrà essere utilizzato nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

7. L'impresa appaltatrice è tenuta quindi ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Codice della Strada riguardanti, in particolare, velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi e condotta di marcia.

8. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza, sicurezza e pulizia, dell'automezzo utilizzato per il servizio oggetto del presente capitolato.

9. Durante l'espletamento del servizio di trasporto disabili l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul mezzo utilizzato, in modo visibile, l'indicazione che trattasi di trasporto disabili effettuato per conto del Comune di San Vito dei Normanni.

10. Durante lo svolgimento del servizio il veicolo non potrà essere utilizzato per scopi diversi

da quelli oggetto del presente appalto.

Art. 8 – Personale adibito al servizio

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a gestire il servizio con autisti di assoluta fiducia e moralità, dotati di professionalità atta a garantirne il corretto svolgimento, nel rispetto delle normative di settore.
2. Il personale addetto alla guida dell'automezzo deve essere dipendente e/o socio lavoratore dell'impresa, in possesso dei requisiti di legge per la guida del mezzo comunale e munito di patente di categoria "B".
3. L'impresa appaltatrice è tenuta a presentare al Comune copia del certificato del casellario giudiziale dell'autista assegnato al servizio, e ad eseguire sul personale addetto alla guida dell'automezzo gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni).
Inoltre, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere al Comune apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità allo svolgimento della mansione.
4. Il personale occupato dell'impresa appaltatrice dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
5. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre curare che il personale:
 - mantenga un comportamento ed un linguaggio irreprensibili e rispettosi nei confronti dei disabili e dei rispettivi genitori;
 - segnali tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
 - non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
 - mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio;
 - tenga la velocità nei limiti di sicurezza e spenga il motore in caso di sosta, se non brevissima;
 - sia dotato di apposito cellulare, da utilizzare attraverso apposito auricolare, il cui numero andrà comunicato all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di garantire ogni tempestiva comunicazione.
6. L'impresa appaltatrice si obbliga a fornire all'Ufficio Servizi Sociali, prima dell'inizio del servizio, il nominativo dell'autista, con indicazione del tipo di rapporto contrattuale e la documentazione a comprova dei requisiti richiesti.
7. L'impresa appaltatrice si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore.
8. L'impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti del personale occupato nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
9. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'impresa appaltatrice; il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto;
10. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa a tutela dei lavoratori impegnati nel servizio, formalmente accertata, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata

regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9 – Tutela della stabilità occupazionale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.

Art. 10 - Obblighi dell'Impresa relativi al personale

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni. Tale obbligo permane anche successivamente alla scadenza dei suddetti contratti e fino alla loro sostituzione.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa.

4. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'impresa appaltatrice; il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto;

5. La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa a tutela dei lavoratori impegnati nel servizio, formalmente accertata, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 11- Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva o retributiva

1. Durante il corso dell'appalto si procederà ad acquisire periodicamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per verificare l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, degli adempimenti in materia di versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Impresa appaltatrice, nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'Impresa a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa appaltatrice.

5. I pagamenti eseguiti dall'Amministrazione sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 4, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 12 – Responsabile tecnico dell'appalto

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare all'Amministrazione, prima all'avvio dell'appalto, il nominativo, i dati anagrafici, il domicilio e il recapito di telefonia mobile del Responsabile tecnico dell'appalto a cui è affidata la direzione tecnica e operativa del servizio oggetto dell'appalto, il quale dovrà essere telefonicamente raggiungibile, dalle ore 07:00 alle ore 17:30, nelle giornate dello svolgimento del servizio.

2. Il Responsabile tecnico dell'appalto ha il compito di programmare, coordinare e controllare la gestione del servizio facendo osservare al personale impiegato i compiti assegnati, di garantire la regolarità di tale servizio rispetto alle condizioni, modalità e termini e previsioni previsti nel contratto dell'appalto.

3. Il Responsabile tecnico dell'appalto, inoltre, ha il compito di fornire all'Amministrazione i chiarimenti necessari in caso di eventuali carenze riscontrate nei servizi, di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, di contestazione o accertamento di eventuali danni. Ogni comunicazione e/o contestazione di inadempienza rivolta al Responsabile tecnico dell'appalto dovrà intendersi rivolta direttamente all'impresa appaltatrice.

4. Il Responsabile tecnico dell'appalto dovrà provvedere a presentare all'Ufficio Servizi Sociali, una relazione tecnica trimestrale, dalla quale risultino:

- il numero dei chilometri effettuati dall'automezzo;
- le specifiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria effettuata dall'automezzo.

Art. 13 - Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e la sicurezza dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Impresa appaltatrice è tenuta, in particolare, a rispettare i seguenti adempimenti:

- a) impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- b) dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- c) adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità del personale e dei terzi.

3. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l'inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell'Impresa appaltatrice.

Art. 14 – Responsabilità e coperture assicurative

1. E' posta a carico dell'appaltatore ogni responsabilità gestionale connessa al servizio

affidato, il quale si impegna a svolgere ogni prestazione a regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. L'Impresa appaltatrice risponderà direttamente, sia sul piano civile che penale, dei danni e degli infortuni che dovessero derivare alle persone, siano esse utenti del servizio, proprio personale dipendente o terzi, in conseguenza delle attività svolte per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

3. A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvisto di una polizza assicurativa R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività tutte previste dall'appalto - Massimale unico minimo €. 2.500.000,00.

4. La polizza suddetta dovrà avere una validità temporale idonea a coprire l'intera durata dell'appalto. Resta inteso che la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituisce una condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale.

5. L'Impresa appaltatrice si impegna a presentare all'Amministrazione copia della suddetta polizza entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la stipula del contratto d'appalto ovvero, in caso di esecuzione anticipata del servizio, prima di avviare il servizio medesimo.

Art. 15 – Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per le imprese in possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

2. La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

3. La cauzione dovrà essere costituita in denaro contante o titoli di Stato depositati presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 635/56, oppure mediante fideiussione assicurativa rilasciata da un istituto assicurativo autorizzato ai sensi della Legge n. 348/82. oppure mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti nell'adempimento delle obbligazioni stesse.

5. Ricorrendo i casi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione previa notifica all'Impresa appaltatrice, la quale è obbligata a reintegrare la cauzione entro il termine di 20 giorni dalla notifica suddetta.

6. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

7. La mancata costituzione della garanzia antecedente alla data di stipulazione del contratto, determina la decadenza dall'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 – Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto d'appalto sarà effettuata mediante scrittura privata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
2. Ai fini della stipulazione del contratto d'appalto l'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione:
 - a) la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;
 - b) le polizze assicurative e gli ulteriori documenti e/o informazioni richieste dal presente capitolato.
3. La mancata presentazione entro il termine assegnato dei documenti sopraindicati comporta la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara.
4. il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà, nelle more della stipula del contratto d'appalto, di richiedere all'Impresa di dare immediato avvio al servizio, qualora ciò sia necessario in relazione all'esigenza di garantire la continuità e regolarità del servizio medesimo.

Art. 17 – Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In considerazione della natura del servizio e delle esigenze di affidabilità richieste al personale preposto, non è ammesso il subappalto del servizio. Tuttavia, in caso di specifica richiesta formulata dall'Impresa appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, a sua esclusiva discrezione, eventuali subappalti parziali di una o più attività accessorie rientranti nell'oggetto del contratto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Inadempienze e penalità

1. In caso di inadempienze da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme di esecuzione del servizio l'Amministrazione provvederà ad applicare le seguenti penalità:
 - a) interruzione ingiustificata dell'intero servizio: €. 500,00
 - b) mancata esecuzione di una corsa giornaliera: €. 250,00
 - c) grave ritardo nell'esecuzione del servizio: €. 150,00
 - d) comportamenti scorretti, inappropriati, offensivi da parte degli autisti nei confronti degli alunni trasportati o di loro familiari: €. 250,00
 - e) uso improprio degli automezzi aditi al servizio: €. 150,00
 - f) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza: €. 250,00
 - g) gravi e ripetute violazioni al codice della strada: €. 250,00
 - h) gravi infrazioni idonee a determinare una lesione dell'immagine dell'Amministrazione o situazioni di pericolo, anche potenziale, per i minori trasportati: €. 250,00
 - i) violazione alle norme del presente capitolato non contemplate nel presente articolo: da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 250,00 in ragione della gravità della violazione.
3. Prima dell'applicazione delle suddette penali l'Amministrazione provvederà a contestare le relative inadempienze all'Impresa appaltatrice che, entro il termine assegnatole, potrà formulare le proprie controdeduzioni in merito alle contestazioni ricevute. Qualora entro tale termine l'Impresa appaltatrice non presentasse le proprie controdeduzioni, ovvero le stesse dovessero essere ritenute, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non fondate, si darà luogo all'applicazione delle penali previste.
4. Gli importi inerenti le penali applicate saranno detratti dalle fatture relative ai periodi

successivi a quello nel quale si sono verificate le inadempienze contrattuali.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti o gravi irregolarità

1. Quando il Responsabile del Procedimento accerta comportamenti dell'Impresa appaltatrice che costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi oggetto dell'appalto, formula la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice abbia risposto, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto subisca un ritardo rispetto alle previsioni del programma a causa della negligenza dell'Impresa appaltatrice, il Responsabile del procedimento assegna alla stessa un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi non ancora eseguiti, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, Responsabile del Procedimento verifica, in contraddittorio con il Responsabile del servizio dell'Impresa appaltatrice, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita. Qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

6. Ai fuori dei precedenti casi l'Amministrazione avvierà, comunque, la procedura di risoluzione del contratto in presenza delle seguenti violazioni:

⊗⊗ sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio per due giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese;

⊗⊗ inadempimento degli obblighi retributivi e/o contributivi nei confronti del personale dipendente per due mesi anche non consecutivi;

⊗⊗ grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

⊗⊗ frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

⊗⊗ cessione totale o parziale del contratto;

⊗⊗ subappalto non autorizzato di parti del servizio;

⊗⊗ fallimento e altra procedura concorsuale a carico dell'Impresa.

7. La risoluzione del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione invierà alla sede legale dell'Impresa appaltatrice, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 20 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

1. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Impresa appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la redazione del verbale attestante l'entità dei servizi eseguiti fino alla risoluzione del contratto, l'inventario di materiali e macchinari e la relativa presa in consegna da parte dell'Impresa.

2. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento dell'appalto e, comunque, per un periodo di tempo non superiore alla durata originaria dell'affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi all'Impresa appaltatrice, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalle inadempienze contrattuali.

3. All'Impresa appaltatrice sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione detratte le penalità, le spese e i danni. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi, ove necessario, sulla cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Art. 21 - Verifica di conformità finale

1. Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di conformità finale del contratto d'appalto. Tale verifica è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione, e deve concludersi entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Impresa appaltatrice che dovrà mettere a disposizione del Responsabile del procedimento i mezzi a tal fine necessari. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.
3. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto, a cura del Responsabile del procedimento un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
4. Il Responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Impresa appaltatrice abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Impresa appaltatrice, che dovrà firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Impresa appaltatrice può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa appaltatrice a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 22 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto avverrà, con rate mensili posticipate, sulla base delle fatture emesse dall'Impresa appaltatrice che dovranno essere preventivamente liquidate dal Responsabile del servizio. La liquidazione delle fatture avverrà entro trenta giorni solari dalla data di protocollazione delle stesse, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 7.
2. Ai fini dell'esatta quantificazione del corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice, con la determinazione di aggiudicazione definitiva si stabilirà l'importo giornaliero del servizio; tale valore si otterrà dividendo l'importo complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta economica, per il numero dei giorni di servizio previsti per l'intera durata dell'appalto.
3. L'importo della fattura mensile dovrà essere pari all'importo giornaliero del servizio come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei giorni di servizio resi nel mese di riferimento.
4. In caso di variazioni dell'orario di entrata o di uscita degli utenti in conseguenza di situazioni impreviste e/o imprevedibili, verrà riconosciuto all'impresa appaltatrice l'importo giornaliero del servizio senza alcun maggiorazione e/o compenso aggiuntivo.
5. In caso di mancata esecuzione del servizio in conseguenza della chiusura della struttura di riabilitazione, disposta con ordinanza sindacale per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità (es. avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, ecc.), non verrà corrisposto alcun compenso all'impresa appaltatrice.
6. L'Amministrazione procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
7. L'Amministrazione, al fine di garantirsi sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per l'espletamento dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non abbia ottemperato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità previste dal presente capitolato.

8. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, l'Impresa appaltatrice è obbligata a comunicare all'Amministrazione l'attivazione o l'esistenza di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi all'appalto esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, nonché i dati identificativi delle persone fisiche delegate ad operare sul conto corrente.

9. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è obbligata ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati all'appalto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Art. 23 – Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del contratto saranno deferite alla magistratura ordinaria con esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello di Brindisi.

Art. 24 - Norme applicabili

1. L'appalto viene disciplinato dalle norme del presente capitolato speciale ed in via sussidiaria, per tutto quanto in esso previsto e con esso non contrastante od incompatibile, dal Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.